

ANALISI

Una scelta per scoraggiare la fuga nel sommerso

di **Michele Tiraboschi**

L'accresciuto numero di beneficiari di ammortizzatori sociali, conseguenza della crisi economica, ha reso attuale la complessa questione del cumulo tra sussidio pubblico e reddito derivante da altra attività lavorativa.

Se in passato l'impostazione era tendenzialmente rigida, nel vietare ogni cumulo, la volontà di mantenere attivo il beneficiario del sussidio, anche in caso di sospensione del lavoro, ha aperto la strada a interpretazioni meno severe anche per evitare la fuga nella economia sommersa.

La complessità del tema è insita, in particolare, nella combinazione di due elementi. Da un lato la compatibilità tra il diritto all'integrazione salariale e una nuova attività lavorativa. Dall'altro lato la cumulabilità del trattamento con il reddito da lavoro compatibile.

Oltre a rammentare che un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato è sempre incompatibile con il diritto al beneficio, determinando la cessazione del primo rapporto di lavoro, l'Inps individua ora, con una dettagliata circolare, le ipotesi di compatibilità e specifica le condizioni di cumulo totale o parziale tra l'integrazione e il reddito da lavoro.

C'è piena compatibilità e totale cumulabilità del reddito quando il beneficiario di una integrazione salariale intraprende una attività di lavoro subordinato che avrebbe potuto comunque esercitare parallela-

mente al rapporto di lavoro sospeso. L'ipotesi ricorre non solo nel caso di due rapporti di lavoro part-time (orizzontale o verticale), ma anche di un rapporto full-time e di uno part-time, sempre che il totale delle ore di lavoro settimanale rimanga nel limite consentito.

Per incentivare i beneficiari ad attivarsi nel mercato del lavoro è stata poi prevista la possibilità di svolgere per il biennio 2009-2010, in tutti i settori produttivi e per tutte le attività, prestazioni di lavoro accessorio nel limite di 3mila euro per anno solare. Anche questo caso, la cumulabilità tra reddito da prestazioni di lavoro accessorio (buoni lavoro) e trattamento di integrazione salariale è totale. In caso di superamento del limite dei 3mila euro nell'anno solare la cumulabilità sarà parziale.

Oltre ai casi fin qui citati, una nuova attività lavorativa si ritiene compatibile con l'integrazione salariale, mentre il cumulo con il nuovo reddito da lavoro è consentito soltanto se questo è inferiore all'importo del trattamento. In questo caso, il beneficiario ha diritto a una quota di integrazione equivalente alla differenza tra l'intero importo della integrazione salariale spettante e il reddito percepito.

Nel caso di un nuovo rapporto di lavoro in forma autonoma, normalmente prevale la non cumulabilità del trattamento previdenziale con il reddito. Tuttavia, anche in questo caso è ammissibile un cumulo parziale, se il lavoratore dimostra che il suo reddito è inferiore all'inte-

grazione. Nel caso di cumulo parziale e quindi di quota ridotta dell'integrazione salariale, anche i contributi figurativi - per il calcolo della retribuzione pensionabile - collegati al trattamento non potranno essere riconosciuti per l'intero ma in misura proporzionale.

Disposizioni particolari sono, invece, previste per i lavoratori del settore del trasposto aereo. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato da altro datore di lavoratori in Cigs, cessa il rapporto di lavoro su cui si basa l'integrazione salariale. Tuttavia, se essi dovessero essere successivamente licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di mobilità hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e a usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio, anche se non viene riattivato il vecchio rapporto di lavoro.

tiraboschi@unimore.it

Consigliere del ministro del Lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

